

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

**FERRARA**

Prot. N. 22225

Deliberazione n. 304

**AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI DAL COMUNE DI ARGENTA PER LE  
ANNUALITÀ 2012-2014 - SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA NN. 1381/2022, 1383/2022 E 1384/2022  
DEL 25/11/2022 – DETERMINAZIONI**

L'anno 2022 (Duemilaventidue) il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 9,30 presso il Centro operativo del Torniano in Comune di Poggio Renatico – Via Valle n. 1, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 21856 del 12/12/2022 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (esce alle ore 11,00. Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 11) a 21)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la d.ssa Roberta CIRELLI.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 6) **AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI DAL COMUNE DI ARGENTA PER LE ANNUALITÀ 2012-2014 - SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA**

REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA NN. 1381/2022, 1383/2022 E 1384/2022  
DEL 25/11/2022 – DETERMINAZIONI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 304

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

**Premesso che:**

- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento nn. 445/2012, 85/2013 e 40/2014 del 16/11/2012 emessi dal Comune di Argenta per asserita omessa denuncia a fini IMU e mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte del Consorzio, per gli anni d'imposta 2012-2013-2014, relativamente ad immobili di proprietà demaniale ed in gestione al Consorzio;
- avverso la pretesa di pagamento di € 153.819,00 avanzata dal Comune per tali avvisi il Consorzio, sulla base delle argomentazioni d'infondatezza e d'illegittimità del tributo imposto, ha presentato ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara per ottenere l'annullamento degli atti ricevuti, conferendo il mandato di patrocinio legale all'Avv. Antonio Carullo di Bologna;
- la Commissione adita, con sentenze nn. 360, 361 e 362 pronunciate l'11/12/2018 e depositate il 21/12/2018, ha rigettato i ricorsi affermando che il pagamento dell'imposta è dovuta dal Consorzio in qualità di concessionario *ex lege* degli impianti idrovori;

**Considerato che:**

- il Consorzio ha proposto ricorso in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna per la riforma delle suddette sentenze di rigetto, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Antonio Carullo;
- la Commissione di secondo grado, con sentenze nn. 1381/2022, 1383/2022 e 1384/2022 emesse il 28/09/2022 e depositate il 25/11/2022, ha confermato le sentenze impugnate e ha respinto gli appelli presentati dal Consorzio, condannando il soccombente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Argenta, quantificate in € 500,00 per ciascun ricorso;

- il termine per proporre l'eventuale ricorso d'impugnazione avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione delle suddette sentenze scadrà il 25/05/2023.

**Considerato che:**

- nel tempo trascorso, sono intervenute numerose pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale e della Suprema Corte di Cassazione che, in accoglimento delle argomentazioni sostenute dai Comuni per richiedere il pagamento dell'imposta, hanno respinto le difese proposte dai Consorzi, con condanna, in vari casi, alla refusione delle spese di lite a seguito della soccombenza. In tali provvedimenti, i Giudici ritengono dovuta dai Consorzi di Bonifica la prestazione patrimoniale imposta dai Comuni poiché gli enti consortili sono concessionari *ex lege* delle opere demaniali. I Giudici, in particolare, rinvennero nel R.D. 215/1933 la fonte costitutiva di un rapporto concessorio ("*nella sostanza*") a favore dei Consorzi rispetto alle opere di bonifica loro consegnate per curarne la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza. In quanto concessionari *ex lege* i Consorzi sono soggetti passivi dell'imposta comunale ed il richiamo all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 504/1992 non è confacente in quanto detta norma reca un'elencazione tassativa dei soggetti esenti dall'ICI (in seguito IMU) tra cui non sono compresi i Consorzi stessi.

**Atteso che:**

- in esecuzione delle varie sentenze di condanna, passate in giudicato o non impugnate, pronunciate nelle relative cause di merito, questo Consorzio ha provveduto al pagamento degli avvisi opposti, aggravato, in alcuni casi, dalle spese di lite;
- ad oggi, sono ancora pendenti, in secondo grado di giudizio e presso la Suprema Corte di Cassazione, alcuni ricorsi il cui è esito, dato l'andamento, è alquanto preoccupante e rischioso.

**Considerato che:**

- in vista della decisione da assumere in proposito, considerati le numerose sentenze di condanna emesse nei vari gradi di giudizio e la declamata soccombenza del Consorzio riguardo la legittimazione soggettiva, l'esito incerto dei ricorsi giudiziari ancora

pendenti, i pagamenti effettuati in esecuzione delle pronunce di condanna e quelli eseguiti spontaneamente per evitare l'aggravio di sanzioni e interessi, il considerevole ammontare delle spese legali per agire o resistere nei vari gradi di giudizio, le transazioni raggiunte con alcuni Comuni per la regolarizzazione delle posizioni consorziali, il rapporto in negativo fra "costi-benefici" riferito alla linea di condotta sino ad oggi seguita, si reputa opportuno e conveniente per il Consorzio non presentare il ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione delle sentenze in oggetto ed il conseguente pagamento degli importi indicati negli avvisi pari a complessivi € 153.819,00 oltre ad e 1.500,00 di spese legali di soccombenza.

**Ravvisata l'opportunità:**

- Di non proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione delle sentenze nn. 1851/2022, 1853/2022 e 1854/2022 emesse il 28/09/2022 e depositate il 25/11/2022 dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna di conferma delle sentenze di primo grado e di rigetto degli appelli promossi dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara avverso gli avvisi in oggetto, con condanna alla spese di soccombenza;
- Di pagare a favore del Comune di Argenta i suddetti avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 153.819,00, oltre ad € 1.500,00 di spese legali;
- Di imputare l'onere di spesa di € 155.319,00 sul corrente Bilancio di previsione al "Fondo Imposte e Tasse" conto n. 1810109.

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. n. 21738 del 6/12/2022;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

**DELIBERA**

1. Di non proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione delle sentenze nn. 1851/2022, 1853/2022 e 1854/2022 emesse il 28/09/2022 e depositate il 25/11/2022 dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna di conferma delle sentenze di primo grado e di rigetto degli appelli promossi dal Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara avverso gli avvisi in oggetto, con condanna alla spese di soccombenza;

2. Di pagare a favore del Comune di Argenta i suddetti avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 153.819,00, oltre ad € 1.500,00 di spese legali;
3. Di imputare l'onere di spesa di € 155.319,00 sul corrente Bilancio di previsione al "Fondo Imposte e Tasse" conto n. 1810109.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)